SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2008.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità socio economico ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3720).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 14 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1995 e del 28 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1995;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2418 del 25 gennaio 1996, n. 2432 del 26 aprile 1996, n. 2558 del 30 aprile 1997, n. 2775 del 31 marzo 1998, n. 2969 del 1° aprile 1999, n. 3038 del 9 febbraio 2000, n. 3078 del 4 agosto 2000, n. 3186 del 22 marzo 2002, n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006 e n. 3564 del 9 febbraio 2007;

Considerato che in relazione al contesto di criticità socio economico ambientale in atto nel bacino idrografico ambientale del fiume Sarno sono venute meno le condizioni per un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuità amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed enti territorialmente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale, mantenendo in capo al Commissario delegato la contabilità speciale per le attività di completamento e monitoraggio necessarie;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione in regime ordinario degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Campania;

Vista la nota del Presidente della regione Campania dell'11 dicembre 2008;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

1. Il generale Roberto Jucci - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003 provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, alla prosecuzione, entro il 31 dicembre 2009, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al successivo trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unità di personale utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi dei soggetti attuatori, del personale, anche a contratto, dei consulenti e degli esperti operanti presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della collaborazione degli uffici tecnici della regione, degli enti locali, anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna nonché le ulteriori disponibilità finanziarie che si renderanno disponibili nell'ambito del bilancio dello Stato e della regione Campania..

Art. 4.

1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attività svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A09948

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3721).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633, recante «interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina», così come modificata dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3669;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla nomina del sindaco del comune di Messina quale Commissario delegato per la prosecuzione degli interventi previsti dalle citate ordinanze, finalizzate al superamento della situazione emergenziale ed al definitivo rientro nell'ordinario;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3662 del 19 marzo 2008, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3700 del 5 settembre 2008, recante ulteriori disposizioni urgenti per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia con riferimento al Teatro S. Carlo di Napoli, nonché la nota in data 11 novembre 2008 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del Presidente della regione Marche del 25 settembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008;

Vista la nota della regione Piemonte del 4 dicembre 2008;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005 e la nota del 10 dicembre 2008 del Commissario delegato presidente della provincia di Rieti, nonché la nota del 16 dicembre 2008 del presidente della regione Lazio;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3187 del 22 marzo 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata, nonché la nota del 18 novembre 2008 del Presidente della regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, che prevede, per tutta la durata dello stato di emergenza rifiuti nella regione Campania ed in via sperimentale che, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati autorizzati al servizio di raccolta a domicilio, è esonerato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento;

Ravvisata la necessità di definire specificamente le modalità attuative del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso il domicilio degli utenti ed i relativi oneri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, recante la proroga, fino al 30 marzo 2009, dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3072 del 31 luglio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, con cui i Prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa sono stati nominati Commissari delegati per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano di disinquinamento per il risanamento dei territori delle medesime province di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995;

Vista la nota del 10 dicembre 2008 del Presidente della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007, recante la dichiarazione, fino al 31 dicembre 2009, dello stato d'emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della regione Calabria e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2509 del 22 febbraio 2007, e successive modifiche ed integrazioni e n. 3566 del 5 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota del Commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle acque nella regione Campania del 9 dicembre 2008;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007 e n. 3654 del 2 febbraio 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina, il sindaco di Messina è nominato Commissario delegato in sostituzione del Prefetto di Messina, già nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3633 del 5 dicembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, e si avvale della struttura e dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna.

2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il Prefetto di Messina provvede al passaggio delle consegne trasmettendo tutta la pertinente documentazione al sindaco di Messina.

Art. 2.

1. Al fine di garantire una migliore gestione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 attribuite alla regione Campania e destinate alla realizzazione delle iniziative previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3662 del 19 marzo 2008 e n. 3700 del 5 settembre 2008, l'imputazione della copertura finanziaria delle sopra citate ordinanze è posta a carico della delibera CIPE n. 35 del 2005.

Art. 3.

1. All'art. 4, comma 6-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 le parole: «di euro 6.000,00» sono sostituite dalle parole: «di euro 15.000,00».

2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3660 del 5 marzo 2008, le parole: «e la tinteggiatura delle pareti interne.» sono sostituite dalle parole: «, per la tinteggiatura delle pareti interne, per la riparazione o la sostituzione delle pavimentazioni, dei cancelli, delle serrande e degli impianti elettrici, telefonici e termo-idraulici».

Art. 4.

1. Al fine di consentire la più sollecita adozione delle misure necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, la regione Piemonte è autorizzata, in deroga alle disposizioni relative alla contrattazione e agli accordi regionali, ad avvalersi, di una unità di personale da individuarsi tra soggetti con qualifica dirigenziale che, ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 dicembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, abbiano risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro con la medesima Amministrazione regionale.

Art. 5.

1. Per il proseguimento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, emanata per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007, è assegnata al Commissario delegato la somma di euro 1.250.000,00 a valere sul finanziamento concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2007, n. 154505 in deroga a quanto ivi previsto.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare continuità alle attività poste in essere per fronteggiare la situazione di criticità inerente agli eventi sismici che hanno interessato il territorio della provincia di Rieti nel mese di settembre 1997, il dott. Fabio Melilli prosegue, fino al 31 dicembre 2009, nelle iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinarietà ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005.

Art. 7.

1. Al fine di completare le attività inerenti alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile e di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in attuazione di quanto stabilito dal tavolo tecnico di cui all'art. 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3260 del 27 dicembre 2002 nella seduta del 27 ottobre 2008, la regione Basilicata in qualità di soggetto attuatore dell'intervento ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è incaricata di provvedere a garantire la prosecuzione della gestione unitaria del sistema nazionale dei centri funzionali, nonché ad acquisire la piena disponibilità dei codici sorgente del sistema di gestione dell'interscambio informativo dei dati.

2. La regione Basilicata espleta le attività di cui al comma 1 d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la regione Basilicata è autorizzata a prorogare fino ad un massimo di ventiquattro mesi il contratto relativo ai servizi di manutenzione e gestione delle dotazioni hardware e software dei Centri funzionali.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle residue risorse finanziarie poste nella disponibilità della regione Basilicata per la realizzazione del progetto del sistema dei Centri funzionali.

Art. 8.

1. Al fine di consentire il definitivo completamento delle iniziative poste in essere nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3187 del 22 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della regione Basilicata - Commissario delegato è autorizzato a trasferire le disponibilità finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale n. 3028 su appositi capitoli di bilancio della regione Basilicata.

Art. 9.

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di somma urgenza finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, e, considerata la necessità di attribuire il coordinamento delle iniziative ad una figura istituzionale in grado di assicurare il più proficuo raccordo tra le Amministrazioni territoriali competenti, il Prefetto di Genova è nominato Commissario delegato in sostituzione dell'avvocato Giancarlo Viglione, nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, e si avvale della struttura e dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna.

2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'avvocato Giancarlo Viglione provvede al passaggio delle consegne trasmettendo tutta la pertinente documentazione al Prefetto di Genova.

Art. 10.

1. Allo scopo di dare pronta attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, i Comuni della regione Campania possono provvedere, con le procedure di somma urgenza previste dalla legislazione vigente, alla stipulazione di apposite convenzioni, anche in termini integrativi di quelle eventualmente già esistenti, per l'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso il domicilio degli utenti, anche con l'avvalimento di soggetti dotati di specifiche autorizzazioni per l'attività di facchinaggio.

2. I maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del predetto servizio devono essere documentati e certificati dai comuni che provvedono a liquidare le relative spese, ai fini del rimborso a cura della Missione Finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, nel limite massimo previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172.

3. Esaurita la disponibilità delle risorse indicate nel decreto-legge citato, i comuni assumono a carico del proprio bilancio gli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività di raccolta dei rifiuti ingombranti.

Art. 11.

1. In ragione dell'imminenza della chiusura della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008 citato in premessa, con conseguente necessità di accelerare l'espletamento delle iniziative necessarie al ritorno alle ordinarie competenze in materia ambientale, i poteri straordinari conferiti ai Prefetti di Caltanissetta e Siracusa ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3072/2000, e successive modifiche ed integrazioni, cessano dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Per il definitivo completamento, da parte della regione Siciliana, delle iniziative da porre in essere ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 citati in premessa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, i Prefetti di Caltanissetta e Siracusa provvedono al trasferimento alla regione Siciliana delle progettazioni, delle opere e degli interventi unitamente alla pertinente documentazione amministrativa e contabile, nonché al versamento, in un apposito capitolo di spesa del bilancio della medesima regione, delle somme residue ancora disponibili sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'art. 12, comma 5, della citata ordinanza n. 3072/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

1. Al fine di contenere le spese relative all'organizzazione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza socio-economico-sanitaria nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2007, il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007, introdotto dall'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661/2008, è soppresso. Il supporto tecnico-amministrativo necessario al Commissario delegato è assicurato da due consulenti individuati dal Commissario stesso, acquisito il parere del Capo del Dipartimento della protezione civile, tra gli esperti già facenti parte del predetto Comitato, ai quali si applicano i medesimi trattamenti originariamente riconosciuti.

Art. 13.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*g)* coordinamento Consorzi di Bacino e istituzioni territoriali;

h) liquidazione economico finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta».

2. Dopo l'art. 7-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008, è aggiunto il seguente articolo «7-*ter (Missione coordinamento Consorzi di Bacino ed istituzioni territoriali)* — 1. La Missione è preposta ai rapporti tra il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania e le istituzioni territoriali relativamente alle attività dei Consorzi di Bacino della regione Campania di cui alla legge regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10; al monitoraggio delle iniziative finalizzate alla costituzione delle società provinciali di cui all'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4; agli eventuali processi di mobilità ed agli specifici interventi relativi al personale in esubero del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta e per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172.

2. Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato sono individuate le risorse umane, in numero non superiore a dieci di cui tre unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché quelle strumentali e finanziarie, necessarie al funzionamento della Missione di cui al presente articolo.

3. Dopo l'art. 7-*ter* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 è aggiunto il seguente art. «7-*quater (Missione liquidazione economico finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta)*:

1) La Missione è preposta alla liquidazione economica finanziaria di tutti i rapporti di debito e di credito, antecedenti alla data del 24 luglio 2008, riconducibili ai disciolti consorzi delle province di Napoli e Caserta e si articola nei seguenti settori di attività che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

a) definizione e liquidazione dei rapporti di debito e di credito sorti per l'attività gestionale propria dei disciolti consorzi;

b) definizione e liquidazione dei rapporti di debito e di credito sorti per l'attività gestionale dei siti di stoccaggio, provvisori e definitivi, dei rifiuti;

c) definizione e liquidazione dei rapporti di debito e di credito relativi a società partecipate a qualsiasi titolo dai disciolti consorzi.

2) Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato sono individuate le risorse umane in numero non superiore a dieci, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento della Missione di cui al presente articolo.

3) La struttura di missione si avvale inoltre per le attività di propria competenza del supporto dei responsabili delle articolazioni territoriali del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, nonché del personale comunque in servizio presso detto Consorzio, al fine di acquisire i necessari atti e documenti per analizzare e definire la situazione economico finanziaria. La Missione può, inoltre, avvalersi della consulenza del Collegio dei revisori del Consorzio unico».

Art. 14.

1. All'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «entro e non oltre il 31 dicembre 2009».

Art. 15.

1. Il prof. Massimo Menegozzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008 è confermato nel proprio incarico per la prosecuzione, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di tutte le iniziative necessarie al definitivo ritorno nell'ordinario rispetto al contesto di criticità in atto nel territorio della regione Campania in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali.

2. Nelle more della nomina di un Commissario liquidatore per la chiusura della gestione contabile, il Commissario delegato provvede altresì alla ricognizione ed all'accertamento di tutte le posizioni debitorie e creditorie maturate dalla gestione commissariale in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali dal 18 marzo 1996 alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ed al fine di favorire il definitivo trasferimento delle iniziative commissariali agli enti ordinariamente competenti senza soluzione di continuità, il Commissario delegato si avvale dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo. Il medesimo Commissario delegato provvede a trasferire il personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale alla predetta Agenzia nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'inquadramento del medesimo personale presso l'Agenzia stessa.

Art. 16.

1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti attuatori sono autorizzati ad utilizzare, fino al 31 luglio 2009, le contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile sopra citata.

Art. 17.

1. Allo scopo di garantire un migliore assetto organizzativo, nell'ambito delle attività del Dipartimento della protezione civile, nonché la piena funzionalità ed operatività del Sistema di Allertamento Nazionale e del Centro di Coordinamento Nazionale denominato «SISTEMA», previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, e successive indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 settembre 2005, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, al personale degli Uffici del Dipartimento della protezione civile che opera, in fase di vigilanza e di emergenza, presso il Centro Funzionale Centrale e la Sala Situazione Italia, ove lo stesso non sia destinatario del compenso di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007, è attribuita, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, una speciale indennità operativa forfetariamente parametrata su base mensile a 100 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

2. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato nei territori interessati da una situazione di allertamento per una situazione d'emergenza attesa o in atto, è attribuito il compenso di cui all'art. 22, lettera *b)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A09985

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2008.

Ulteriori disposizioni conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Abruzzo per garantire il regolare svolgimento dei «XVI Giochi del Mediterraneo» del 2009. (Ordinanza n. 3722).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo»;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2006, recante l'estensione del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" nel territorio della regione Abruzzo per garantire il regolare svolgimento dei "XVI Giochi del Mediterraneo" del 2009»;

Preso atto che dalla documentazione trasmessa al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport emergono delle difficoltà operative e pesanti ritardi inerenti all'azione degli Organi collegiali del Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo - Pescara 2009;

Ravvisata l'urgente necessità, anche in considerazione dell'approssimarsi della manifestazione sportiva, di procedere alla nomina di un Commissario delegato al fine di

assicurare la migliore organizzazione tecnica dell'evento sportivo nonché una forte ed efficace azione di impulso, e coordinamento delle iniziative da porre in essere per garantire la realizzazione delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citata;

Ritenuto altresì di dover provvedere alla nomina di una Commissione generale d'indirizzo per assicurare un'efficace attività di verifica del complesso delle iniziative realizzative ed organizzative, altresì assicurando la compiuta armonizzazione dei singoli interventi di competenza dei soggetti pubblici coinvolti;

Ritenuto pertanto di dover integrare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006, al fine di provvedere alla soddisfazione dell'ulteriore quadro esigenziale connesso con l'organizzazione dei «XVI Giochi del Mediterraneo» del 2009;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per garantire il regolare svolgimento dei «XVI Giochi del Mediterraneo» del 2009 ed al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività da porre in essere da parte del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri citata in premessa, il dott. Mario Pescante è nominato Commissario delegato ai fini dell'organizzazione tecnica dell'evento sportivo e per assicurare il necessario coordinamento gestionale delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006.

2. In particolare il Commissario delegato provvede:

ad adottare, previa fissazione di un termine ad adempiere agli enti coinvolti nell'organizzazione dell'evento sportivo ed in caso di loro successiva inerzia, misure di carattere sostitutivo a carico dei predetti soggetti;

alla predisposizione di un programma recante l'elencazione delle attività e degli interventi da realizzare per l'organizzazione dei giochi ed il loro eventuale aggiornamento per assicurare la tempestiva realizzazione dell'evento;

alla predisposizione di un piano di interventi finanziari per l'anno 2009, da sottoporre al parere della Commissione di cui all'art. 2;

alla predisposizione di un regolamento di contabilità che preveda la costituzione di una commissione di controllo composta da tre soggetti di comprovata esperienza e professionalità cui è riconosciuto un compenso determinato con provvedimento del Commissario delegato;

all'adozione di ogni misura organizzativa per assicurare il buon andamento della struttura commissariale;

ad assicurare il coinvolgimento delle istituzioni e degli enti locali interessati dal grande evento.

3. Le funzioni espletate dal Commissario delegato di cui al comma 1 sono rese a titolo gratuito.

4. Il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per le attività di cui alla presente ordinanza, di uno o più soggetti attuatori che possono avvalersi delle deroghe di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006, cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica del complesso delle iniziative realizzative ed organizzative, altresì assicurando la compiuta armonizzazione dei singoli interventi di competenza dei Commissari delegati di cui all'art. 1 e dei soggetti pubblici coinvolti, è istituita una Commissione generale d'indirizzo presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport o da un suo delegato, nonché dal Presidente della Regione Abruzzo o da un suo delegato, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, dal Presidente della Provincia di Pescara o da un suo delegato, dal Sindaco di Pescara o da un suo delegato, dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o da un suo delegato, dal Presidente del Comitato organizzatore dei XVI giochi del Mediterraneo Pescara 2009 e dal Presidente del comitato di supervisione dei giochi in questione.

2. Alle sedute della Commissione generale d'indirizzo partecipano i Commissari delegati di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato di cui all'art. 1 provvede a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato istituita, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, può avvalersi delle deroghe richiamate all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A09987

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2008.

Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modifiche, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato del vino ed in particolare l'art. 14 concernente la detenzione di vinaccia, i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le norme in materia ambientale;

Visto il decreto ministeriale n. 768 del 19 dicembre 1994, che contiene disposizioni in applicazione della normativa comunitaria in materia di documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta di registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, concernente la disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2004 recante misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcool etilico di origine agricola;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2005 contenente le norme per i riconoscimenti delle imprese che procedono alla trasformazione dell'alcool in bioetanolo da destinare alla carburazione;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, e n. 555/2008 per quanto riguarda l'eliminazione dei sottoprodotti stessi;

Vista la nota della Commissione U.E. n. D/23810 del 3 ottobre 2008 che consente l'entrata in applicazione del programma nazionale di sostegno;

Ritenuta la necessità di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VI, sezione D, del citato regolamento (CE) n. 479/2008 e della sezione 7 del citato regolamento (CE) n. 555/2008;

Considerata, altresì, l'opportunità di rivedere, sulla base dell'esperienza acquisita, le modalità per il ritiro sotto controllo;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste all'art. 16 e dall'allegato VI, lettera D*)*, del regolamento (CE) n. 479/08, nonché dagli articoli 21 e seguenti del regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 in materia dì eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione.

2. Ai sensi del presente decreto si intende per:

«Ministero» il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

«ICQ» l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;

«produttori»: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati;

«distillatori»: i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.

Art. 2.

Soggetti interessati

1. In conformità all'allegato VI, lettera D, del regolamento (CE) n. 479/2008 è vietata la sovrappressione delle uve nonché la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione del vinello.

2. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 82 del 20 febbraio 2006, i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) ad un distillatore o, nei casi indicati al successivo art. 5, al ritiro sotto controllo.

3. Sono esonerati sia dall'obbligo di consegna in distilleria dei sottoprodotti che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo i produttori:

a) che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 25 hl;

b) di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

Art. 3.

Termini

1. La consegna ai distillatori o il ritiro sotto controllo, di cui all'art. 5 del presente decreto, è effettuata:

per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e province autonome;

per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna.

In applicazione dell'art. 17 del regolamento CE 884/2001, nel registro tenuto in conformità al medesimo regolamento ed al decreto ministeriale n. 768/1994, le fecce e le vinacce sono prese in carico il giorno stesso della loro separazione dai mosti e dai vini.

2. La consegna del vino, a completamento dell'obbligo, ai distillatori o agli acetifici è effettuata entro il 31 agosto. I prodotti ottenuti dalla distillazione del vino non beneficiano di aiuti comunitari.

3. Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool grezzo deve avvenire entro il 20 giugno per tutte le vinacce e per le fecce consegnate entro il 30 maggio. Le fecce consegnate dopo il 30 maggio sono distillate entro il 31 luglio.

Art. 4.

Caratteristiche

1. I sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna o del ritiro sotto controllo devono avere le seguenti caratteristiche minime:

a) vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;

b) fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidità. Le fecce devono essere denaturate secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 31 luglio 2006.

2. La quantità di alcool contenuta nei sottoprodotti rispetto al volume di alcool contenuto nel vino è almeno pari al:

10% per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta di uve,

7% per il vino bianco DOC, IGT, DOP e IGP,

5% per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione.

3. L'aumento di volume del vino ottenuto dall'impiego di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato per l'aumento del grado alcolometrico del vino e per la sua edulcorazione non è preso in conto ai fini del calcolo di detta percentuale del 10%.

4. Per determinare il volume di alcool contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:

a) 9,0% per la zona C I;

b) 9,5% per la zona C II;

c) 10,0% per la zona C III.

5. Qualora le percentuali indicate al punto 2 non vengano raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione tale da garantire il rispetto delle stesse. Il vino deve essere denaturato a norma del decreto ministeriale 11 aprile 2001.

L'obbligo può essere assolto consegnando vino di produzione propria all'industria dell'aceto, senza procedere alla denaturazione. In tale caso, il quantitativo di alcool contenuto nel vino consegnato a questo scopo è detratto del quantitativo di alcool contenuto nel vino che deve essere avviato alla distillazione.

6. In applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *e)*, primo trattino, del regolamento (CE) n. 884/2001, il trasporto sul territorio nazionale delle vinacce e delle fecce verso una distilleria è scortato da una bolletta di consegna conforme:

agli allegati A e B al decreto ministeriale 29 novembre 1978, compilati nei modi stabiliti sia dai titoli I e III del regolamento (CE) n. 884/2001, sia dal decreto ministeriale n. 768/1994,

oppure,

all'allegato III al regolamento (CE) n. 884/2001, compilato nei modi stabiliti sia dai titoli I e III del regolamento (CE) n. 884/2001 sia dal decreto ministeriale n. 768/1994, con esclusione delle rispettive disposizioni concernenti la convalida.

Art. 5.

Ritiro sotto controllo

1. I produttori sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti, ma obbligati al ritiro sotto controllo, qualora la distillazione rappresenti un onere sproporzionato. Rientrano in tale fattispecie i produttori:

a) che ottengano nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto compreso tra i 25 hl ed i 100 hl;

b) che abbiano gli impianti ubicati nelle piccole isole ad eccezione della Sicilia e della Sardegna;

c) che pratichino il metodo di produzione biologico delle uve da vino destinate alla produzione di vini e di mosti;

d) le cui produzioni rientrino in particolari tipologie di vini. Restano validi gli esoneri già concessi, riportati nell'elenco allegato n. 1. Ulteriori tipologie di prodotti sono individuate con provvedimento direttoriale dal Ministero sulla base di motivate richieste presentate dai produttori o loro associazioni entro il 31 marzo di ciascun anno. Le autorizzazioni sono concesse prima dell'inizio della campagna.

2. Con provvedimento direttoriale del Ministero sono individuate ulteriori categorie di produttori per le quali la distillazione rappresenta un onere sproporzionato. Per ottenere tale provvedimento, i produttori o loro associazioni presentano richieste di esonero alle regioni e province autonome giustificando l'onere sproporzionato e dichiarando la destinazione dei sottoprodotti. Le regioni e province autonome, qualora ritengano sufficientemente motivata e giustificata la richiesta, trasmettono l'istanza al Ministero con l'indicazione: della destinazione dei sottoprodotti, degli organismi pubblici individuati dalle regioni e province autonome che effettueranno i controlli e delle modalità di svolgimento degli stessi, al fine di rispettare l'art. 79 del regolamento CE 555/08.

3. Per le uve da vino trasformate in prodotti diversi dal mosto e dal vino si attua il ritiro sotto controllo per tutti i sottoprodotti ottenuti; in tal caso non si applica l'art. 4.

4. Sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione. Fermo restando le norme di carattere fiscale vigenti, i soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione e dalle altre destinazioni previste dal presente articolo, presentano apposita richiesta. A tal fine:

a) la domanda è presentata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente che provvede al rilascio dell'autorizzazione. Le regioni e province autonome operano secondo le linee guida emanate dal Ministero d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, a seguito di modifica del Programma nazionale di sostegno presentato alla Commissione UE;

b) per la campagna 2008-2009 l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere della regione o provincia autonoma territorialmente competente, cui la domanda è presentata;

c) restano valide le autorizzazioni già concesse.

5. Sono esonerati dall'obbligo di consegna delle vinacce i produttori che:

a) cedono le vinacce ad uno stabilimento che procede all'estrazione di enocianina, per le quantità effettivamente cedute, fermo restando l'obbligo di consegnare la restante parte dei sottoprodotti non ceduti. In tale caso, in deroga a quanto stabilito al precedente art. 4, il quantitativo di alcool contenuto nei prodotti consegnati alle distillerie è pari almeno al 5% del volume di alcool contenuto nel vino;

b) cedono le vinacce per la produzione di prodotti agroalimentari, di cui all'elenco allegato n. 2, per le quantità effettivamente utilizzate. Ulteriori prodotti saranno autorizzati dal Ministero su richiesta delle regioni e province autonome.

6. I produttori che si avvalgono della possibilità stabilita al presente articolo, comma 1, lettera *a), b), c)* e *d)* e comma 3 comunicano, almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni, all'Ufficio periferico ICQ territorialmente competente: la natura e la quantità dei sottoprodotti, il luogo in cui sono depositati nonché il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano. Gli obblighi di comunicazione per i produttori che rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 4, sono stabiliti con provvedimento direttoriale.

7. I produttori che si avvalgono della possibilità stabilita al presente articolo, comma 5, lettera *b)*, comunicano, almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni, all'Ufficio periferico ICQ territorialmente competente: il nome e la ragione sociale della ditta utilizzatrice della vinaccia, la sede legale, l'indirizzo dello stabilimento, la quantità di vinaccia ed il piano di consegna.

8. I titolari degli stabilimenti che procedono all'estrazione di enocianina comunicano all'Ufficio periferico ICQ territorialmente competente, almeno entro il quarto giorno antecedente l'introduzione della vinaccia nello stabilimento: il nome e la ragione sociale della ditta utilizzatrice della vinaccia, la sede legale, l'indirizzo dello stabilimento e la quantità complessiva di vinaccia ed il piano di consegna.

9. Le comunicazioni previste ai paragrafi precedenti vengono effettuate direttamente ovvero tramite telegramma, telefax o posta elettronica. In applicazione dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore è annotato:

la trasmissione della comunicazione all'organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui è trasmessa la comunicazione;

lo scarico della feccia o della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa.

10. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ, nonché il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.

11. Gli organi incaricati dei controlli, di cui al successivo art. 15, garantiscono il rispetto dell'art. 79 del regolamento CE 555/2008.

12. Alle fattispecie indicate nel presente articolo si applicano i termini stabiliti al precedente art. 3.

13. Al ritiro sotto controllo si applicano le disposizioni previste nel decreto legislativo n. 152/2006 contenente norme in materia ambientale.

Art. 6.

Acetifici

1. Gli acetifici che ricevono il vino da parte dei produttori i quali intendono con detta consegna avvalersi della facoltà di cui all'art. 23, paragrafo 2 del regolamento CE 555/08 rilasciano, entro dieci giorni dalla consegna dei vini, un attestato contenente almeno gli elementi di cui al modello A) allegato n. 3 al presente decreto da compilare in tre esemplari, da destinare come indicato nella note in calce al modello stesso.

2. La consegna del vino in acetificio avviene secondo le disposizioni previste all'art. 10 del regolamento CE n. 884/2001.

3. La consegna del vino all'acetificio in assolvimento dell'obbligo di cui al precedente art. 4 avviene entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello dell'ottenimento delle uve.

Art. 7.

Verifiche

1. Il titolo alcolometrico, determinato per la distillazione delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione o all'acetificio o agli usi previsti all'art. 5 del presente decreto, viene stabilito per grado/100 chilogrammi, per le vinacce e le fecce, o grado/ettolitro per il vino.

2. I distillatori o gli altri soggetti autorizzati, secondo l'art. 5, a ricevere le fecce e le vinacce accertano all'atto dell'introduzione, per ciascun fornitore e per ogni consegna, che la materia prima introdotta abbia almeno i requisiti minimi previsti all'art. 4 del presente decreto.

3. Il trasporto dei sottoprodotti effettuato in comune da parte di più produttori è consentito purché avvenga in contenitori separati.

Art. 8.

Prodotti ottenuti dalla distillazione

1. Dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione si può ottenere:

a) alcool etilico di origine agricola aventi le caratteristiche di cui all'allegato 1 del regolamento CE n. 110/08;

b) distillato di origine agricola, secondo quanto previsto all'allegato 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 110/08;

c) acquavite di vinaccia rispondente alle definizioni all'allegato 2, paragrafo 6 del regolamento CE n. 110/08;

d) grappa rispondente alla definizione ed alle caratteristiche di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997;

e) alcool grezzo avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92% vol.

2. Qualora i distillatori intendano commercializzare le grappe previste all'art. 16 ed all'art. 18, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 16 luglio 1997, il documento di accompagnamento delle vinacce contiene le indicazioni specifiche relative all'origine ed alla provenienza delle materie prime impiegate e, in particolare, alla varietà, all'area geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali sono state ottenute, al nome del vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica della cui vinificazione costituiscono i sottoprodotti. In caso di trasporto congiunto di più partite di vinaccia contenute in recipienti separati, dallo stesso speditore allo stesso destinatario, è consentito l'utilizzo di un unico documento di accompagnamento contenente le indicazioni di cui al presente paragrafo per ciascuna partita trasportata. I distillatori riportano le indicazioni di cui al presente paragrafo nel registro tenuto in conformità alle disposizioni del regolamento CE n. 884/2001.

Art. 9.

Obblighi

1. Il distillatore e i soggetti autorizzati ad utilizzare le fecce e le vinacce ai sensi del precedente art. 5 forniscono al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna entro 20 giorni dall'ultima consegna, entro, comunque, il 30 settembre un attestato riepilogativo indicante almeno la natura, il quantitativo ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato e le date della consegna.

2. Per la consegna del vino a completamento dell'obbligo della campagna precedente è rilasciato un distinto attestato entro il termine di quarantacinque giorni dall'introduzione del vino in distilleria.

3. L'attestato contiene almeno gli elementi di cui al modello B allegato n. 4 al presente decreto da compilare in tre esemplari da destinare, come indicato nelle note in calce al modello stesso. I dati riportati nell'attestato corrispondono a quelli riportati nei registri tenuti in distilleria in conformità del regolamento CE n. 884/2001.

4. Qualora la distillazione venga effettuata da un distillatore che è allo stesso tempo produttore l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'Ufficio ICQ territorialmente competente.

5. I distillatori sono obbligati a ritirare i sottoprodotti della vinificazione presso i produttori. Qualora il produttore preferisca effettuare con propri mezzi la consegna, il distillatore è obbligato a ricevere i sottoprodotti.

Art. 10.

Alcool grezzo

1. I distillatori possono beneficiare dell'aiuto per il prodotto di cui al primo comma, lettera *e)*del precedente art. 8 esclusivamente qualora l'alcool sia utilizzato per fini industriali o energetici.

2. L'aiuto, in % vol. del titolo alcolometrico, è erogato nel limite massimo del 10% rispetto ai volume di alcool contenuto nel vino prodotto.

3. L'aiuto è pari a:

€ 1,100 hl %/vol se ottenuto da vinaccia;

€ 0,500 hl %/vol se ottenuto da feccia.

4. L'aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti. Nel caso in cui tali costi, pari a 0,016 euro kg, siano sostenuti dal produttore, il distillatore è tenuto a riconoscere al produttore detto importo. Il distillatore fonirà l'elenco dei conferenti completo della fatturazione relativa al trasporto dei sottoprodotti emessa dal produttore.

5. Sono considerati usi industriali, ai fini del presente decreto, le destinazioni dell'alcool per lo smaltimento dei prodotti ottenuti dalle distillazioni comunitarie di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento CE n. 1493/99 ed agli articoli 35, 37 e 39 del regolamento CE n. 822/87, nonché quelli per i quali è prevista la denaturazione dell'alcool ai sensi delle vigenti normative fiscali, in particolare del decreto ministeriale n. 524 del 9 luglio 1996.

6. Nuovi usi industriali, diversi da quelli previsti al paragrafo precedente, sono autorizzati con provvedimenti direttoriali dal Ministero, d'intesa con l'Agenzia delle dogane, su domanda dei distillatori.

7. L'alcool grezzo, destinato ad essere utilizzato sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità, è ceduto alle imprese riconosciute dal Ministero con provvedimento direttoriale, ai sensi del decreto ministeriale 6 giugno 2005.

8. Sono considerate riconosciute ai fini del presente decreto le imprese che figurano nell'allegato n. 5 del presente decreto.

Art. 11.

Controllo delle operazioni di distillazione

1. Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, in particolare, del quantitativo e del titolo alcolometrico, è effettuato sulla base:

a) del documento previsto all'art. 4 del presente decreto, sotto la cui scorta è avvenuto il trasporto;

b) da un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria mediante sondaggio rappresentativo sotto la sorveglianza dell'Agea - organismo pagatore che si avvale, per il controllo, dell'Agenzia delle dogane. Il prelievo è effettuato a sondaggio con un campione ogni 1000 tonnellate di sottoprodotti introdotti. Qualora il distillatore produca alcool grezzo di cui all'art. 8, par. 1, lettera *e)*, del presente decreto, il prelievo è effettuato ogni 500 tonnellate dei sottoprodotti introdotti e la dimensione del campione corrisponde, almeno, al 5% delle domande di aiuto. Tuttavia, il numero dei campioni deve rappresentare almeno il 5% dell'importo delle domande di aiuto.

2. Il controllo si effettua per sondaggio, in conformità al paragrafo 1, relativamente:

a) alla consegna dei sottoprodotti in distilleria:

sulle caratteristiche dei sottoprodotti e sull'eventuale vino conferito in completamento d'obbligo;

sulla quantità del conferimento;

sulla corrispondenza degli elementi indicati nell'attestato previsto all'art. 9, par. 3 del presente decreto con i dati riportati nei registri tenuti in distilleria;

b) alla produzione: mediante la certificazione delle caratteristiche quali-quantitative dell'alcool grezzo prodotto e la data della distillazione;

c) alla destinazione, in conformità ai successivi articoli 12 e 13.

3. In mancanza di accordo fra il produttore ed il distillatore, il titolo alcolometrico sarà determinato dal laboratorio dell'Agenzia delle dogane o dagli Uffici ICQ competenti per territorio. Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e sono ripartite in uguale misura.

Art. 12.

Controllo della destinazione dell'alcool

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle verifiche volte a garantire che l'alcool sia utilizzato per usi industriali o energetici prescritti, i distillatori comunicano all'AGEA-organismo pagatore entro i termini prescritti dalla stessa prima della cessione dell'alcool grezzo, o prima della denaturazione il piano di consegna/denaturazione dell'alcool, l'utilizzatore e la destinazione. Le verifiche effettuate dall'Agenzia delle dogane secondo le vigenti disposizioni concernono i seguenti aspetti:

a) il quantitativo di alcool trasportato;

b) la contabilità dei registri e dei processi di utilizzazione.

Qualora l'alcol grezzo non sia denaturato o trasformato in bioetanolo, l'Agea-organismo pagatore concorda con l'Agenzia delle dogane, le modalità di verifica dell'utilizzazione dell'alcol, utilizzando i dati a disposizione dell'Agenzia stessa.

2. La prova dell'avvenuta denaturazione sostituisce l'accertamento dell'effettivo utilizzo dell'alcool.

3. L'Agea-organismo pagatore stabilisce, se del caso, l'istituzione di registri e ulteriori documenti giustificativi o informazioni che debbano fornire i distillatori e coloro che utilizzano l'alcool, previa intesa con l'Agenzia delle dogane.

4. Per lo smaltimento dell'alcool da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità, l'Ageaorganismo pagatore acquisisce dall'Agenzia delle dogane la documentazione dell'avvenuta trasformazione. Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, il distillatore acquisisce la documentazione equivalente presso l'autorità nazionale competente.

Art. 13.

Domanda di liquidazione dell'aiuto

1. Per beneficiare dell'aiuto, il distillatore presenta all'Agea-organismo pagatore entro il 20 giugno di ciascuna campagna, una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l'aiuto è richiesto, specificando se sarà presentata un'ulteriore domanda relativamente alle fecce introdotte dopo il 31 maggio. In ogni caso, la domanda non può riguardare un quantitativo inferiore all'80% del totale.

A) La domanda contiene almeno:

a) per quanto riguarda le fecce e le vinacce, un riepilogo delle consegne effettuate da ciascun produttore, indicante come minimo:

la natura, la quantità ed il titolo alcolometrico volumico;

il numero del documento di cui al precedente art. 4;

l'elenco nominativo completo dei produttori;

b) la prova di aver corrisposto il pagamento delle spese di trasporto se lo stesso è stato effettuato a carico dei produttori con l'elenco delle fatture di trasporto emesse dai produttori stessi;

c) una dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante:

i quantitativi di alcool grezzo ottenuti;

la data di fabbricazione;

Gli elenchi di cui alla lettera *a)* riguardano tutti i produttori.

B) Se la distillazione è effettuata dallo stesso produttore, il documento di cui alla lettera *A)* è sostituito da una dichiarazione, vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante come minimo:

a) la natura, la quantità, il colore ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto da distillare;

b) i quantitativi di alcool grezzo ottenuto e le date di fabbricazione.

C) Per quanto riguarda la prova che l'alcool è stato utilizzato secondo gli usi prescritti è fornita la documentazione prevista al precedente art. 12.

2. L'Agea-organismo pagatore mette a disposizione degli organismi competenti a svolgere i controlli gli elenchi previsti alla precedente lettera *A)*.

3. Per l'alcool grezzo prodotto posteriormente al 20 giugno, la domanda è presentata entro il 5 agosto.

4. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento CE n. 555/2008, il distillatore, qualora non possa fornire la prova prevista al precedente punto *C)*, chiede l'anticipo dell'aiuto costituendo una cauzione, secondo modalità che saranno stabilite da Agea-organismo pagatore. L'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che il distillatore, per le operazioni precedentemente realizzate nel corso di un'intera campagna, abbia fornito la prova dell'effettiva destinazione dell'alcool prodotto.

Art. 14.

Sanzioni

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto determina la revoca delle autorizzazioni per i distillatori e per gli altri soggetti autorizzati.

2. Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e dalla legge n. 82 del 2006.

Art. 15.

Controlli

1. I controlli sono svolti da:

ICQ, per verificare che i produttori assolvano l'obbligo di consegna ai distillatori nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Spetta ad ICQ verificare che il ritiro sotto controllo di cui al precedente art. 5, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, paragrafo 3 e paragrafo 5 sia effettuato dai produttori secondo le modalità previste dal presente decreto. Il controllo garantisce il rispetto dell'art. 79 del regolamento CE n. 555/2008. L'Ispettorato effettua tale attività in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato;

Uffici competenti dell'Agenzia delle dogane presso i distillatori e gli utilizzatori di alcool grezzo, per garantire il rispetto dell'art. 77 del regolamento CE 555/2008, d'intesa con Agea-organismo pagatore.

2. Gli altri organi di controllo individuati ai sensi dell'art. 5 verificano il rispetto del divieto di sovrappressione delle uve, le caratteristiche dei sottoprodotti e la destinazione degli stessi al fine di garantire il rispetto dell'art. 79 del regolamento CE 555/2008.

Art. 16.

Procedure e termini

1. I distillatori, entro il 31 gennaio, inviano al Ministero, in occasione della comunicazione prevista all'art. 2, paragrafo 3 del decreto ministeriale 11 giugno 2004, le stime della produzione di alcool grezzo, ottenuto dalle fecce e dalle vinacce, relativamente a ciascuna campagna.

2. AGEA-organismo pagatore comunica tempestivamente al Ministero, comunque entro il 25 giugno, l'importo totale degli aiuti chiesto dai distillatori suddiviso per alcool grezzo già prodotto e quello per il quale sarà presentata la domanda entro il 5 agosto.

3. Qualora i fondi assegnati, di cui alla tabella allegato n. 6 al presente decreto non siano sufficienti a liquidare tutte le domande presentate, il Ministero, se del caso, assegna ulteriori fondi alla misura in questione.

4. Qualora non vi siano ulteriori fondi disponibili, AGEA-organismo pagatore liquida le domande pervenute riducendo proporzionalmente gli importi spettanti a ciascun richiedente.

5. L'aiuto è corrisposto da AGEA-organismo pagatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, nei limiti indicati al precedente paragrafo 3.

6. Modifiche al presente decreto che non riguardano l'art. 5 nonché le modifiche agli allegati sono adottate dal Ministero senza l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 14 settembre 2001, e successive modificazioni, è abrogato.

Roma, 27 novembre 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 172

ALLEGATO 1

Elenco delle produzioni di cui all'art. 5, par. 1, lettera *d)*.

Colli di Conegliano – Torchiato di Fregona (decreto ministeriale 23 aprile 2001).

ALLEGATO 2

Elenco prodotti agroalimentari di cui all'art. 5, par. 5, lettera *b)*:

prodotti ortofrutticoli;

formaggi;

prodotti da forno.

ALLEGATO 3

Modello A di cui all'art. 6, par. 1

ATTESTATO DI CONSEGNA (1)

Numero progressivo (Attestato o pagine)
Vidimazione – "ICQ"

Attestato n.

Produttore soggetto alla prestazione obbligatoria (2) ....
Codice Fiscale ....
con residenza o sede in .... ha consegnato
nel corso della campagna.............................. all'acetificio (2)... le seguenti quantità di vino

hl. .... del tipo .... provenienti dalla zona (3)..

con gradazione effettiva di .... per complessivi gradi alcoole ....

per la produzione di aceto a parziale liberazione del suo obbligo relativo alla campagna
...

Estremi della bolletta di accompagnamento (4)
...
Estremi della dichiarazione di produzione
..

Data ....

Il conferente **Per l'acetificio**

...
...

(1) l'attestato va compilato in tre esemplari: il primo per il conferente, il secondo per l'Ufficio ICQ competente per territorio del produttore conferente, il terzo, che costituisce la matrice dell'attestato, deve essere custodito agli atti dell'acetificio.
(2) indicare le generalità o la ragione sociale, il codice fiscale.
(3) indicare la zona C1b, C2 o C3b
(4) indicare la data ed il numero del documento.

ALLEGATO 4

Modello B di cui all'art. 9, par. 3

ATTESTATO DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. ***numero progressivo (Attestato o pagine)***
Vidimazione – "ICQ"

Produttore soggetto alla prestazione obbligatoria (2) ....con residenza o sede in .... Codice fiscale ....

ha consegnato nella campagna .... alla distilleria .... le seguenti quantità di

materie prime vinose o vino ....
in assolvimento (3) della prestazione obbligatoria di cui all'art. 27 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna

MATERIA PRIMA (4)	Numero di registrazione	Data registrazione nel registro C/41	Numero documento di accompagnamento	Data del documento di accompagnamento	100 Kg./Hl. (5)	Gradi	Montegradi
Vinacce							
Fecce							
Vino							

Data

Il distillatore

(1) l'attestato di consegna da rilasciarsi entro il 31 agosto di ogni anno a ciascun produttore conferente. Esso va compilato in tre esemplari: il primo per il conferente, il secondo per l'Ufficio ICQ competente per territorio del produttore conferente, il terzo, che costituisce la matrice dell'attestato, deve essere custodito agli atti della distilleria.

(2) Indicare le generalità, ivi compreso il codice fiscale

(3) Parziale/completamento/ (indicare la voce interessata) e la campagna di riferimento

(4) E' possibile predisporre attestati distinti per ciascun tipo di prodotto (vinacce, fecce e vino)

(5) Peso all'arrivo

ALLEGATO 5

Imprese riconosciute di cui all'art. 10, par. 8

Nome dell'azienda	Sede amministrativa e localizzazione degli impianti:	Data del riconoscimento
(1) **ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA**	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia).	Approvata dalla Commissione al 1° marzo 2005
(2) **BIOETANOL GALICIA SA**	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti: Polígono Industrial Teixeiro, Ctra. N-634, km 664,3, E-15310 Teixeiro-Curtis, A Coruña.	Approvata dalla Commissione al 1° marzo 2005
(3) **BIOCARBURANTES DE CASTILLA Y LEON S.A.**	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti: Carretera de Encinas a Cantalapiedra, km 5,2, (Carretera SA-811), Babilafuente, 37330 (Salamanca) Spagna	Approvata dalla Commissione al 1° marzo2005
(4) **SEKAB (SVENSK ETANOLKEMI AB)**	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti: Hörneborgsvägen 11, S-891 26 Örnsköldsvik, – ubicazione degli altri impianti: presso IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcoolici), Via Isolella 1, I-91100 Trapani. – ubicazione degli altri impianti: presso DEULEP (Distilleries entrepôts et usines de Languedoc et Provence), sede sociale e stabilimento : 21, Boulevard Chanzy, F-30800 Saint-Gilles-du-Gard et usine de Carcès : 26, avenue du 8 mai, F-83570 Carcès.	Approvata dalla Commissione al 1° marzo 2005
(5) **ALTIA CORPORATION**	– Sede amministrativa: PO Box 350, FIN-00101 Helsinki, – ubicazione degli impianti: presso IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcoolici), Via Isolella 1, Zona Industriale, I-91100 Trapani.	Approvata dalla Commissione al 1° marzo 2005
(6) **DEULEP SA**	– Sede amministrativa: 48 rue des Mousses – 13008 Marseille – ubicazione degli impianti : 21 boulevard Chanzy – 30800 Saint-Gilles-Du-Gard	28 .04.2005

(7) **ETHANOL UNION SAS**	– Sede amministrativa : 27,29 rue de Chateaubriand – 75008 Paris – ubicazione degli impianti : C/o Deulep, 21 Boulevard Chanzy – 30800 Saint-Gilles-Du-Gard	28.04.2005
(8) **HUNGRANA KFT.**	– Sede amministrativa degli impianti: 2432 Szabadegyháza, Ipartelep, Hungary	30.05.2005
(9) **GYORI SZESZGYÁR ÉS FINOMÍTÓ ZRT.**	– Sede amministrativa degli impianti 9027 Győr, Budai u. 7. Hungary	30.05.2005
(10) **LYONDEL CHIMIE FRANCE SNC**	– Sede amministrativa: Route du quai mineralier – BP 201 – 13775 Fos sur Mer Cedex – ubicazione degli impianti : Route du quai mineralier – BP 201 – 13775 Fos sur Mer Cedex	24.06.2005
(11) **IMA S.R.L.**	– Sede amministrativa:: Via Dei Platani n. 101, Partitico (PA) – ubicazione degli impianti : Via Isolella N. 1, I-91100 Trapani.	20.07.2005
(12) **NESTE OIL CORPORATION**	– Sede amministrativa:: P.O.Box 95, 00095 NESTE OIL, FINLANDE – ubicazione degli impianti : Neste Oil Corporation, P.O.BOX 310, 06100 PORVOO, FINLANDE – ubicazione degli altri impianti : Neste MTBE - Producao e Comercializacao de Eter Metil Butilico Terciario S.A, Apartado 41, Monte Feio, P-7520 Sines, PORTUGAL	23.08.2005
(13) **ALCODIS SA**	– Sede amministrativa: Boulevard du Souverain 100, bte 9, 1170 Bruxelles, BELGIQUE – ubicazione degli impianti : c/o IMA S.R.L., Industria Meridionale Alcoolici, Viale dei Platani s.n.c., 90047 Partinico (PA), ITALY	6.10.2005
(14) **AB BIOENERGY HANNOVER GMBH**	– Sede amministrativa e localizzazione degli impianti : Lohweg 39, 30559 Hannover, GERMANY	5.01.2006

(15)	**ECOAGRÍCOLA S.A.**	– Sede amministrativa:: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia). – ubicazione degli impianti : Lohweg 39, 30559 Hannover, GERMANY	10.01.2006
(16)	**BIOETHANOL DE LA MANCHA, S. L.**	– Sede amministrativa: Passeo de la Castellana n° 116, Planta 8° 28046, E-28046 Madrid. – ubicazione degli impianti : Alcázar de San Juan, Polígono Industrial Alces, parcelas 80, 81, 82 y 89, (CIUDAD REAL).	8.02.2006
(17)	**SÜDZUCKER BIOETHANOL GMBH**	– Sede amministrativa: Gottlieb-Daimler-Straβe 12, D-68165 Mannheim, – ubicazione degli impianti : Albrechtstraβe 54, D-06712 Zeitz.	04.05.2006
(18)	**MBE MITTELDEUTSCHE BIOENERGIE GMBH & CO. KG**	– Sede amministrativa: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig; – ubicazione degli impianti : Thura Mark 20, D-06780 Zörbig.	10.07.2006
(19)	**AB BIOENERGY FRANCE SA**	– Sede amministrativa:: 21, chemin de Pau, 64121 Montardon – ubicazione degli impianti : Route d'Arrance, 64170 Lacq	15.09.2006
(20)	**AGRANA BIOETHANOL GMBH**	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti : Industriegelände, A-3435 Pischelsdorf:	21 dicembre 2006

ALLEGATO 6

Fondi assegnati di cui all'art. 16, par. 3

Esercizio finanziario	2009	2010	2011	2012	2013
Importo dell'aiuto	**39.498.000**	**43.450.000**	**42.848.646**	**42.848.646**	**42.291.270**

08A09953

DECRETO 18 dicembre 2008.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 5 del decreto 27 novembre 2008 - Regione Sardegna.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le norme in materia ambientale;

Visto il decreto ministeriale 5396 del 27 novembre 2008 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2 del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008 che prevede la possibilità di individuare ulteriori categorie di produttori esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione a seguito di istanza avanzata da parte della regione o provincia autonoma;

Considerato che la regione Sardegna, con nota n. 2745 dell'8 novembre 2008, ha manifestato la necessità di esonerare i produttori della regione stessa dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione in quanto onere sproporzionato per la mancanza di distillerie sul territorio;

Ritenuta l'urgenza di accogliere le richieste di alcuni produttori della regione Sardegna, in considerazione dell'obbligo di consegnare le vinacce entro trenta giorni dalla fine del periodo vendemmiale che termina il 30 novembre 2008 nonché dei ristretti margini temporali dovuti al pieno svolgimento della campagna vendemmiale, al fine di evitare danni ai produttori stessi;

Ritenuto che le richieste rappresentate dalla regione Sardegna sono conformi al decreto ministeriale del 27 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono valide le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008.

Art. 2.

Esoneri

1. A decorrere dalla campagna 2008/2009 i produttori di vino operanti sul territorio della regione Sardegna consegnano ai distillatori i sottoprodotti della vinificazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 o procedono al loro ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato.

2. Le fecce e le vinacce non consegnate ai distillatori sono utilizzate esclusivamente per fini energetici o come fertilizzante compattato e per gli altri usi consentiti dall'art. 5, commi 1, 3 e 4 del decreto 27 novembre 2008.

3. I produttori che consegnano i sottoprodotti ai distillatori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 27 novembre 2008.

Art. 3.

Controlli

1. I produttori che si avvalgono del ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 2 del presente decreto rispettano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 novembre 2008, in particolare agli articoli 3 e 4, nonché alle disposizioni impartite dalla regione Sardegna e sono soggetti ai controlli svolti dall'Agenzia Regionale Sarda per la Gestione e l'Erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna).

2. I produttori di cui al precedente punto 1 trasmettono, settantadue ore prima le operazioni di ritiro, all'ARGEA - Area Ispettiva - Viale Adua 1 - Sassari, una comunicazione, secondo le modalità previste dalla regione Sardegna, contenente:

le caratteristiche dei sottoprodotti oggetto del ritiro;

la quantità dei sottoprodotti;

il luogo in cui sono depositati;

la destinazione finale;

il giorno e l'ora di inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano.

Nella comunicazione è riportato il Codice Unico Aziendale (CUA).

3. In applicazione dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore è annotato:

la trasmissione della comunicazione all'organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui è trasmessa la comunicazione;

lo scarico della feccia o della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa.

4. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ, nonché il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.

5. Al fine di rispettare quanto previsto dagli articoli da 76 a 80 del regolamento CE 555/2008, l'ARGEA effettua i controlli sulla effettiva eliminazione dei sottoprodotti e sul rispetto del divieto di sovrappressione delle uve secondo un piano che prevede:

controlli amministrativi sistematici;

controlli in loco di un campione che rappresenti almeno il 5% dei produttori che effettuano il ritiro sotto controllo ai sensi del presente decreto;

un'analisi dei rischi valutata ed aggiornata annualmente secondo quanto disposto dall'art. 79 del regolamento CE 555/08.

Attraverso i controlli è verificata, altresì, l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari citati e, in particolare nell'Allegato VI Sez. D del regolamento CE 479/08, negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e delle disposizioni contenute nel presente decreto.

6. Il rispetto della normativa ambientale è garantito dai controlli effettuati dalle province e dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna (ARPAS) che si avvale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna ai sensi delle leggi regionali n. 9 del 12 giugno 2006 e n. 6 del 18 maggio 2006.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La regione Sardegna invia annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, una relazione contenente il numero dei produttori che hanno effettuato il ritiro sotto controllo, la quantità dei sottoprodotti, distinti in fecce e vinacce, la loro destinazione, il numero di controlli effettuati e l'esito degli stessi.

2. A decorrere dalla campagna 2009/2010 i produttori presentano all'ARGEA Sardegna, entro il 30 settembre di ciascuna campagna, una comunicazione, contenente il riferimento al CUA, nella quale dichiarano se intendono destinare i sottoprodotti alla distillazione o al ritiro sotto controllo, con l'indicazione della presumibile quantità di fecce e vinacce prodotte e la destinazione delle stesse.

3. L'ARGEA comunica all'ICQ competente per territorio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 2, l'elenco dei produttori di vino che effettuano il ritiro sotto controllo, anche al fine di armonizzare i controlli ed evitare discriminazioni fra i diversi produttori.

4. Per la campagna 2008/2009 la comunicazione di cui al precedente paragrafo 2 è presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

5. Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2008

Il capo del Dipartimento: PETROLI

08A09956

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2008.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo-Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2408/1992, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 alla città di Cuneo;

Vista la delega conferita con nota n. 0001789 del 31 gennaio 2008 dal Ministro dei trasporti *illo tempore* al presidente della regione Piemonte, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Cuneo;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si è tenuta il 29 febbraio 2008;

Visto il verbale della Conferenza del 29 febbraio 2008 nel quale risulta che la regione Piemonte si impegna a cofinanziare la continuità territoriale della città di Cuneo con un ammontare di 150.000,00 euro per ciascuno degli anni di intervento;

Vista la comunicazione n. 1492/U.C./TRP del 7 ottobre 2008 con la quale la regione Piemonte informa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che è stato approvato l'«Assestamento di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie» che prevede la partecipazione della regione Piemonte agli oneri di finanziamento per i collegamenti aerei da Cuneo Levaldigi per Roma Fiumicino con la somma di 150.000,00 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2008, in particolare l'art. 12;

Vista la nota ministeriale n. 005852 del 14 novembre 2008, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Cuneo Levaldigi;

Vista la nota ministeriale n. 005853 del 14 novembre 2008 con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi Roma Fiumicino;

Vista la nota ministeriale n. 005854 del 14 novembre 2008 con la quale viene comunicato alla società di gestione dell'aeroporto di Cuneo (Soc. SOGEAC S.p.A.) e alla società di gestione degli aeroporti di Roma (Soc. ADR S.p.A.) che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino;

Vista la nota ministeriale n. 005855 del 14 novembre 2008 con la quale viene comunicato ai vettori Alitalia e Air Alps che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa della Commissione europea, prevista dall'art. 16, par. 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Art. 3.

Qualora entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa indicata nell'art. 2, nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare la rotta sopra detta sarà concesso, ai sensi dell'art. 16, par. 9 del regolamento CE 1008/2008, tramite gara pubblica per un periodo di due anni, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Art. 4.

L'ENAC è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac-italia.it il bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 5.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 3, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino, e viene altresì approvata la convenzione tra ENAC e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto ministeriale di cui al comma precedente è sottoposto al visto degli Organi di controllo del medesimo Ministero e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Piemonte, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. Rotta interessata.

Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa.

1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti.

2.1 L'ENAC verificherà che i vettori accentanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico:

essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza, di esercizio ai sensi della normativa comunitaria;

dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;

attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri presso gli Enti dello Stato italiano.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

3.1 In termini di numero di frequenze minime:

Tra Cuneo Levaldigi e Roma Fiumicino e viceversa.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

due voli giornalieri in andata e due voli giornalieri in ritorno dal lunedì al venerdì per tutto l'anno;

un volo giornaliero in andata il sabato con partenza la mattina e un volo giornaliero in ritorno la domenica con partenza la sera per tutto l'anno;

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2. In termini di orari.

Sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino dal lunedì al venerdì: un volo con partenza nella fascia oraria 6,30-8,00 e un volo con partenza nella fascia oraria 17,00-18,00;

Sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino il sabato: un volo con partenza nella fascia oraria 6,30-8,00;

Sulla rotta Roma Fiumicino - Cuneo Levaldigi dal lunedì al venerdì: un volo con partenza nella fascia oraria 13,30-15,00 e un volo con partenza nella fascia oraria 20,00-21,30;

Sulla rotta Roma Fiumicino - Cuneo Levaldigi la domenica: un volo con partenza nella fascia oraria 20,00-21,30.

3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta.

Il servizio Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di trenta posti.

Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 3.4.

I vettori che svolgono il servizio onerato, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

3.4. In termini di tariffe:

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino 106,00 EUR;

Roma Fiumicino - Cuneo Levaldigi 106,00 EUR.

Le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte;

b) ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC, adegua le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata ai vettori che operano sulla rotta in questione e viene portata a conoscenza della Commissione europea;

c) in caso di variazione percentualmente superiore al 5% in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal quarto trimestre 2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore, quest'ultima valutata convenzionalmente nella misura del 20%. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dal prezzo del carburante di febbraio 2008. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platt's del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo, espressa in Dollari USA per tonnellata, del mese precedente di quello a cui si fa riferimento. La quotazione così ottenuta viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC, sentiti i vettori. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea.

3.5. In termini di continuità dei servizi:

Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, i vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

garantire il servizio per almeno dodici mesi;

uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;

fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare a 200.000,00 euro mediante fideiussione bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato. Nel caso i presenti oneri vengano accettati da più vettori, la cauzione sarà commisurata alla quota parte del servizio accettato. La cauzione sarà svincolata alla fine del servizio ed in seguito alla verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione;

effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;

corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuità territoriale sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa.

Fermo restando le penali di cui al precedente punto del presente paragrafo, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, sia le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 (recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE)n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato») sia le sanzioni amministrative previste dal Decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172 in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie.

08A09954

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 ottobre 2008.

Proroga del termine per la redazione del bilancio tecnico attuariale.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto 29 novembre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stati determinati i criteri di redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

Visto, in particolare, l'art. 8 del medesimo decreto 29 novembre 2007, che, nella fase di prima attuazione della nuova disciplina, ha stabilito per gli enti suddetti il termine di sei mesi, dalla emanazione del decreto stesso, per la redazione dei propri bilanci tecnici, al fine di conseguire univoche basi di riferimento;

Ravvisata la necessità di prorogare il termine stabilito, nella fase di prima attuazione della nuova disciplina, dall'articolo 8 del decreto 29 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la redazione del bilancio tecnico attuariale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto 29 novembre 2007, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è prorogato al 30 novembre 2008.

2. Gli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, trasmettono alle amministrazioni vigilanti di cui all'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il bilancio tecnico attuariale di cui al comma 1 del presente articolo, entro il 31 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 164

08A09957

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 19 dicembre 2008.

Indizione delle elezioni dei tre rappresentanti del personale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 recante Regolamento per la elezione di rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 giugno 2008 recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto in particolare l'art. 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007 relativo al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

Considerato che a norma del predetto art. 13, comma 6, il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Sentito il Segretario generale in merito alla data delle elezioni, alle circoscrizioni elettorali, alla composizione della Commissione elettorale centrale e delle Commissioni elettorali circoscrizionali;

Ritenuto di definire, in ambito regionale, le circoscrizioni elettorali relative alle suddette elezioni come coincidenti con le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e negli Uffici dell'Amministrazione periferica del Ministero individuati nel presente decreto;

Vista la nota n. 7469 del 3 novembre 2008, con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha designato il Consigliere incaricato di presiedere la Commissione elettorale centrale;

Vista la nota n. 54418 del 3 dicembre 2008 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per le relazioni sindacali, ha concordato sulla data delle predette elezioni proposta da questo Ministero per il giorno 15 febbraio 2009, con prosecuzione, ove necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo 16 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali sono indette per il giorno 15 febbraio 2009 dalle ore 8,00 alle ore 20,00, con prosecuzione fino alle ore 14,00 del giorno successivo, 16 febbraio 2009.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali, relative alle elezioni sopra indicate, sono determinate come segue:

ABRUZZO: L'Aquila - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo - Portici di San Bernardino n. 3 - 67100 L'Aquila;

BASILICATA: Potenza - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata - Corso XVIII Agosto 1860 n. 84 - 85132 Potenza;

CALABRIA: Cosenza - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria - Piazza Valdesi n. 13 - 87100 Cosenza;

CAMPANIA: Napoli - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania - Via Eldorado n. 1 - Castel dell'Ovo - 80132 Napoli;

EMILIA-ROMAGNA: Bologna - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna - Via S. Isaia n. 20 - 40123 Bologna;

FRIULI-VENEZIA GIULIA: Trieste - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia - Piazza della Libertà n. 7 - 34132 Trieste;

LAZIO: Commissione elettorale centrale: Roma - Ministero per i beni e le attività culturali -Via di San Michele n. 22 - 00153 Roma;

LAZIO: Roma - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio - Piazza di Porta Portese n. 1 - 00153 Roma;

LIGURIA: Genova - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria -Via Balbi n. 10 - 16126 Genova;

LOMBARDIA: Milano - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia - Corso Magenta n. 34 - Palazzo Litta - 20123 Milano;

MARCHE: Ancona - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche - Via Birarelli n. 35 - 60121 Ancona;

MOLISE: Campobasso - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise - Piazza Vittorio Emanuele n. 9 - 86100 Campobasso;

PIEMONTE: Torino - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte - Piazza San Giovanni n. 2 - 10122 Torino;

PUGLIA: Bari - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia - Strada dei Dottula - Isolato 49 - 70121 Bari;

SARDEGNA: Cagliari - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna - Via San Lucifero n. 109 - 09127 Palermo;

SICILIA: Palermo - Soprintendenza archivistica per la Sicilia - Via Mariano Stabile n. 160 - 90139 Palermo;

TOSCANA: Firenze - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana - Lungarno Anna Maria Luisa de Medici n. 4 - 50122 Firenze;

TRENTINO-ALTO ADIGE: Bolzano - Archivio di Stato di Bolzano - Via Armando Diaz n. 8 - 39100 Bolzano;

UMBRIA: Perugia - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria - Piazza della Repubblica n. 78 - 06121 Perugia;

VENETO: Venezia - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Piazza San Marco n. 63 - 30124 Venezia.

Art. 3.

La Commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente: Floreani dott. Piero, Consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Cassata Maria Concetta, Dirigente ispettore;

Carlini Gaspare, C3 S - Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali;

Currò Antonino, C3 S - Direzione generale per beni archeologici;

Videtta Elisabeth, C3 S - Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

Amici Roberto, C3 - Direzione generale per il cinema;

Bisi Maria Luisa, C2 - Archivio centrale dello Stato.

La Commissione elettorale centrale avrà sede a Roma, via di San Michele n. 22.

Art. 4.

Le Commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

Abruzzo

Presidente: Andreassi dott. Giuseppe, Soprintendente *ad interim* per i beni archeologici dell'Abruzzo.

Membri:

Staffa Andrea Rosario, C3S - Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo - con sede a Chieti;

Carli Maria Grazia, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo;

Santariga Claudia, C3 - Archivio di Stato de L'Aquila;

Di Rienzo Rosaria, C3 - Soprintendenza archivistica di Pescara;

Pratola Maria Rita, C2 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo - con sede a L'Aquila;

Lopardi Antonella, C2 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo - con sede a L'Aquila.

Basilicata

Presidente: Maurano ing. Attilio, Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata.

Membri:

Mortoro Francesca, C3S - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata;

Spaziante Michele, C3S - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata - con sede a Potenza;

Santarsiero Vito, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata;

Antonucci Giovanna, C2 - Soprintendenza archivistica per la Basilicata - con sede a Potenza;

Vita Luigi Alfredo, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata;

Adinolfi Anna, B3 - Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata - con sede a Potenza.

Calabria

Presidente: De Chirico dott. Fabio, Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria.

Membri:

Tirroni Maria Teresa, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone - con sede a Cosenza;

Valentini Giuseppe, C3 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria - con sede a Cosenza;

Migliari Marina, C3 - Archivio di Stato di Reggio Calabria;

Graziani Elvira, C3 - Biblioteca nazionale di Cosenza;

Ferrara Ciro, C3 - Archivio di Stato di Cosenza;

Arillotta Ada, C2 - Soprintendenza archivistica per la Calabria - con sede a Reggio Calabria.

Campania

Presidente: Storchi dott.ssa Maria Luisa, Soprintendente archivistico per la Campania.

Membri:

Capolongo Carla, C3S - Biblioteca nazionale di Napoli;

Di Donato Anna, C3S - Archivio di Stato di Napoli;

Focone Menuccia, C3S - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli e provincia - con sede a Napoli;

Di Nosse Mirella, C3S - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Caserta e Benevento - con sede a Caserta;

Capuano Anna, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Caserta e Benevento - con sede a Caserta;

Santamaria Aldo, C3 - Archivio di Stato di Caserta.

Emilia-Romagna

Presidente: Ficacci dott. Luigi, Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Membri:

Sinigalliesi Daniela, C3S - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia - con sede a Bologna;

Melloni Emanuela, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna;

Perrone Antonio, C3 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - con sede a Bologna;

Stefani Elena, C3 - Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna - con sede a Bologna;

Vancini Loretta, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia - con sede a Bologna;

Scola Patrizia, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio in distacco.

Friuli-Venezia Giulia

Presidente: Dorsi dott. Pierpaolo, Soprintendente archivistico per il Friuli-Venezia Giulia.

Membri:

Cavalieri Maria Cristina, C3S - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia;

Tatò Grazia, C3S - Archivio di Stato di Trieste;

Maselli Scotti Franca, C3S - Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia - con sede a Trieste;

Fabiani Rossella, C3S - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli-Venezia Giulia - con sede a Trieste;

Anselmi Maurizio, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia;

Milella Chiara, B3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia.

Lazio

Presidente: Lo Sardo dott. Eugenio, Dirigente Ispettore.

Membri:

Bonito Simonetta, C3S - Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

Adorni Giuliana, C3S - Archivio di Stato di Roma;

Lepre Stefano, C3S - Soprintendenza archivistica per il Lazio - con sede a Roma;

Mella Giuseppe, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Rieti e Viterbo - con sede a Roma;

Ivone Fiorella, C2 - Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

Rotolo Aldo, C2 - Archivio di Stato di Roma.

Liguria

Presidente: Rossini dott. Giorgio, Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria.

Membri:

Boggero Franco, C3S - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria - con sede a Genova;

Benazzi Donatella, C2 - Biblioteca universitaria di Genova;

Vernazza Silvana, C2 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria - con sede a Genova;

Faro Antonino, C1 - Archivio di Stato di La Spezia;

Picone Giuseppina, B3 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Liguria - con sede a Genova;

Balestra Claudio, B3 - Archivio di Stato di Imperia.

Lombardia

Presidente: Bandera dott.ssa Sandrina, Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese.

Membri:

Palazzo Michela, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;

Crapanzano Lucia, C1S - Soprintendenza archivistica per la Lombardia - con sede a Milano;

Galletta Giuseppina, B3 - Soprintendenza archivistica per la Lombardia - con sede a Milano;

Mogavero Rosalba, B3 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese - con sede a Milano;

Ciuro Santo, B3 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese - con sede a Milano;

Manzi Antonio, B3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.

Marche

Presidente: De Marinis dott. Giuliano, Soprintendente per i beni archeologici delle Marche.

Membri:

Cardamone Domenico, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche;

Quiri Paolo, C3 - Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche - con sede ad Ancona;

Salvati Pierluigi, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche - con sede ad Ancona;

Mazzoni Alberto, C3 - Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche - con sede ad Ancona;

Silvestrini Mara, C3 - Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche - con sede ad Ancona;

De Angelis Maria Antonietta, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche.

Molise

Presidente: Glielmo dott.ssa Elena, Soprintendente archivistico per il Molise.

Membri:

Muccilli Oreste, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise;

Capini Stefania, C3 - Soprintendenza per i beni archeologici del Molise - con sede a Campobasso;

Civerra Claudio, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise - con sede a Campobasso;

Terzani Cristiana, C3 - Soprintendenza per i beni archeologici del Molise - con sede a Campobasso;

Claudio Romano, C1 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise - con sede a Campobasso;

Marracino Mario, C1 - Soprintendente per i beni archeologici del Molise - con sede a Campobasso.

Piemonte

Presidente: Pernice ing. Francesco, Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte.

Membri:

Simonetta Piergiorgio, C3S - Soprintendenza archivistica per il Piemonte - con sede a Torino;

Giaccaria Angelo, C3S - Biblioteca nazionale universitaria di Torino;

Pedronetto Giovanni, C3S - Biblioteca nazionale universitaria di Torino;

Quaranta Clotilde, C2 - Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie - con sede a Torino;

Bocci Luciano, C2 - Archivio di Stato di Torino;

Di Marino Gaetano, B3 - Biblioteca reale di Torino.

Puglia

Presidente: Andreassi dott. Giuseppe, Soprintendente per i beni archeologici della Puglia.

Membri:

Lorusso Michele, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

Ligotti Francesca, C3 - Archivio di Stato di Bari;

Amendolagine Beatrice, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

De Marzo Antonella, C3 - Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Puglia - con sede a Bari;

Virno Maria, C3 - Biblioteca nazionale di Bari;

Bozzani Paola, C3 - Soprintendenza archivistica per la Puglia - con sede a Bari.

Sardegna

Presidente: Ferrai Cocco Ortu dott.ssa Marinella, Direttore Archivio di Stato di Cagliari.

Membri:

Gessa Ester, C3S - Biblioteca universitaria di Cagliari;

Lai Maria Rosaria, C3S - Soprintendenza archivistica per la Sardegna - con sede a Cagliari;

Palomba Carla, C3S - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna;

Deidda Giovanna, C3S - Archivio di Stato di Cagliari;

Sailis Andrea, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna;

Montanari Stefano, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna - con sede a Cagliari.

Sicilia

Presidente: Giordano dott.ssa Giuseppina, Soprintendente archivistico per la Sicilia.

Membri:

Abenavoli Stefano, C3S - Archivio di Stato di Palermo;

Novello Vincenzina, C3S - Archivio di Stato di Palermo;

Mazzola Vincenza Ornella, C3S - Soprintendenza archivistica per la Sicilia - con sede a Palermo;

Sambito Santina, C3S - Archivio di Stato di Trapani;

Tullio Carlo, B3S - Soprintendenza archivistica per la Sicilia - con sede a Palermo;

Ballistreri Umberto, B3 - Soprintendenza archivistica per la Sicilia - con sede a Palermo.

Toscana

Presidente: Prunai dott.ssa Anna Maria, Direttore Biblioteca Marucelliana di Firenze.

Membri:

Fani Alessandro, C3S - Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana - con sede a Firenze;

Lazzi Giovanna, C3S - Biblioteca Riccardiana di Firenze;

Bietti Monica, C3 - Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze - con sede a Firenze;

Mandato Giuseppe, C3 - Opificio delle pietre dure - con sede a Firenze;

Toccafondi Maurizio, C3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

Tucci Rosalba, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana.

Trentino-Alto Adige

Presidente: Santoro dott. Raffaele, Direttore *ad interim* Archivio di Stato di Trento.

Membri:

Gässer Hubert, C3 - Archivio di Stato di Bolzano;

Zaccaria Armida, C3 - Archivio di Stato di Bolzano;

Fava Paola, ClS - Archivio di Stato di Bolzano;

Giovannini Paolo, C1S - Archivio di Stato di Trento;

Postal Anita, ClS - Archivio di Stato di Trento;

Piccinini Sandra, B3 - Archivio di Stato di Trento.

Umbria

Presidente: Cutini dott.ssa Clara, Direttore Archivio di Stato di Perugia.

Membri:

Tommasi Maria Ambra, C3S - Archivio di Stato di Perugia;

Cenciaioli Luana, C3S - Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria - con sede a Perugia;

Abbozzo Francesca, C3S - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;

Mezzasette Valeriana, C3 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria - con sede a Perugia;

Ciampichini Anna Maria, C2 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;

Cascianelli Orsola, B3 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria.

Veneto

Presidente: Sebastiani dott.ssa Maria Letizia, Direttore Biblioteca Marciana di Venezia.

Membri:

Manasse Cavalieri Giuliana, C3S - Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - con sede a Padova;

Gaudini Gianna, C3S - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia;

Vecchione Cleonice, C3S - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia;

D'Alessandro Rosa, C2 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - con sede a Venezia;

Nardone Angela, B3 - Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare - con sede a Venezia;

Costa Alberto, B3 - Biblioteca Marciana di Venezia.

La prima riunione della Commissione elettorale centrale è stabilita per il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alle ore 10 presso la sede del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici – Via di San Michele 22, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 19 dicembre 2008

Il Ministro: BONDI

08A10048

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara per il giorno 19 novembre 2008.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione del personale allo sciopero generale provinciale del 19 novembre 2008 ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare di Massa Carrara per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il Direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara prot. n. 8181 in data 19 novembre 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura del reparto di pubblicità immobiliare; il suddetto sciopero può essere considerato come evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 685 del 5 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione del Dipartimento del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 10 dicembre 2008

Il direttore regionale: ANGIÒ

08A09959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «Tasis the American School in England» - Inghilterra.

Con decreto direttore generale 10 dicembre 2008 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica «Tasis the American School in England» - Inghilterra.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

08A09949

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-301) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00